

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA CONCESSIONE IN VIA D'URGENZA, IN
USO GRATUITO E TEMPORANEO, LOCALI PAD.XI
COMPLESSO IMMOBILIARE S. MARIA DELLA PIETA' IN ROMA**

TRA

La **REGIONE LAZIO** (di seguito anche denominata Concedente), con sede in Roma, alla Via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581, in persona del Dott. Marco Marafini, nato a Latina il giorno 01 dicembre 1968, domiciliato per la carica ove in appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale "Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio" della Regione Lazio, giusta deliberazione di conferimento dell'incarico della Giunta Regionale in data 30 aprile 2013, n. 86, pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 37 del 7 maggio 2013, così come modificata dalla successiva deliberazione 05 giugno 2018, n. 273, pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 51 del 21 giugno 2018 in forza dei poteri al medesimo spettanti ai sensi del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

E

Il **MUNICIPIO ROMA XIV MONTE MARIO** (di seguito anche denominato Municipio) con sede in.....in personale del

di seguito denominate "Le Parti"

PREMESSO

- che l'art. 15 della legge 07 agosto 1990 e ss.mm.ii., prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che con nota prot. 131657 dell'11 dicembre 2021 il Municipio XIV ha richiesto alla Asl Roma 1 la disponibilità di uno spazio all'interno dell'ex Ospedale psichiatrico "Comprensorio Santa Maria della Pietà in Roma" per la realizzazione di un "Centro di Accoglienza per persone in condizione di marginalità sociale", per il periodo invernale, avvalendosi del supporto della Croce Rossa Italiana che gestirà il Centro su finanziamento del Comune di Roma Capitale;
- che con nota prot. 190672 del 16 dicembre 2021 il la Asl Roma 1 in qualità di gestore del comprensorio inoltrava tale richiesta alla Regione Lazio suggerendo l'utilizzo del padiglione XI per la realizzazione del suddetto progetto;
- che la Regione Lazio, con deliberazione della Giunta regionale del ...dicembre 2021, n....., ha stabilito di aderire all'iniziativa di collaborazione interistituzionale proposta, attraverso la concessione al Municipio, in uso gratuito e temporaneo, del pad. XI, già adibito ad Hostel
- che, stante la necessità di procedere in via d'urgenza all'avvio delle attività di accoglienza, in data 20 dicembre 2021, è stato effettuato un sopralluogo congiunto al quale hanno partecipato i rappresentanti della Regione Lazio, proprietaria dell'immobile, la ASL Roma 1, il Municipio e la Croce Rossa Italiana, nel corso del quale fabbricato è stato verificato lo stato d'uso e funzionale dell'immobile;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto la concessione in uso gratuito e temporaneo, fino al 31.03.2022, al Municipio del piano rialzato del Padiglione XI dell'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà, già adibito ad Hotel, per la realizzazione di un "Centro di Accoglienza per persone in condizione di marginalità sociale", come rifugio notturno, per il periodo invernale, di persone senza fissa dimora.

Art. 2 – Finalità

I locali sono assunti in concessione temporanea dal Municipio, per l'attivazione di un "Centro di Accoglienza per persone in condizione di marginalità sociale" promosso dal medesimo Municipio in collaborazione con il Distretto 14 della ASL Roma 1 ed affidato in gestione alla Croce Rossa italiana - Comitato 13/14.

Art. 3 – Durata

La concessione in uso dell'immobile sarà a titolo gratuito e temporaneo, a far data dalla consegna avvenuta al momento del sopralluogo in data 20 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, salvo motivate proroghe da concordare per iscritto almeno 10 gg della scadenza allorquando l'immobile dovrà essere riconsegnato alla Regione nello stato tecnico e manutentivo in cui si trovava al momento della consegna.

Nella concessione è compresa la fornitura del riscaldamento e dell'energia attraverso la infrastruttura comprensoriale gestita dalla ASL Roma 1 espressamente autorizzata in tal senso dalla citata delibera n...../2021;

Art. 4 - Obblighi del Concessionario

Nell'assumere il possesso, la custodia e la gestione dell'immobile, il Municipio dichiara di averne preventivamente accertato lo stato d'uso e manutentivo, sia sotto il profilo edilizio che impiantistico, e di ritenere l'immobile tecnicamente e legalmente idoneo all'uso previsto, obbligandosi ad effettuare ogni ulteriore intervento di allestimento tecnico o adeguamento normativo necessario alla sua conforme utilizzazione e gestione.

A tal fine il Municipio Concessionario si obbliga:

- a) a manlevare il Concedente da qualsivoglia responsabilità civile e penale circa eventuali danni a persone o a cose che si potrebbero verificare durante la gestione tecnica e manutentiva dell'immobile da parte del Municipio concessionario o dei suoi aventi causa;
- b) a risarcire il concedente da ogni eventuale danno economico e patrimoniale che potrebbe derivargli da un uso improprio dell'immobile ovvero da una gestione delle attività ivi allocate non conforme alla regola tecnica e normativa da del concessionario e dei suoi aventi causa.

Il Concessionario si obbliga altresì a garantire il mantenimento e la pulizia dell'immobile assunto in gestione ed a salvaguardare l'integrità degli arredi e delle attrezzature ivi presenti.

Qualsiasi attività di controllo sull'attività svolte all'interno dell'immobile e sulle modalità conduzione dei servizi di accoglienza per persone in condizione di marginalità sociale, è carico del Municipio che dovrà avvalersi di personale professionalmente idoneo da esso individuato.

Art. 5- Utenze ed oneri accessori

Come disposto dalla citata dgr/2021, il Municipio non è tenuta a corrispondere alla Regione Lazio ed alla Asl Roma1, alcun rimborso per le spese relative al consumo elettrico, idrico e del riscaldamento.

Art. 8. Sospensione - Revoca

La concessione dell'immobile è da intendersi revocata qualora, nel corso della sua conduzione e gestione, il concessionario o i suoi aventi causa siano incorsi in violazioni della Legge, denunciate dalle Autorità competenti o nel caso risultino non regolarmente assolti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Accordo. Il provvedimento di revoca verrà comunicato dall'Amministrazione con un preavviso di almeno tre giorni, trascorsi i quali concessionario dovrà rilasciare l'immobile nello stato in cui gli era stato consegnato.

Sottoscritto digitalmente

per la Regione Lazio

per il Municipio XIV